Rilasciate n. [redacted]
Rilasciata copia uso appello avv [redacted]
Rilasciata copia uso appello avv [redacted]

6

SENT
19709
/2010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro

In composizione monocratica, in persona del giudice, dott. ssa Giovanna Palmieri all'udienza del **10 dicembre 2010**, all'esito della camera di consiglio pronunciato la seguente

SENTENZA

Ai sensi ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al **n. 2196** del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno **2008**, vertente

TRA

L[redacted] S[redacted], elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Mirobello 17, presso lo studio dell'Avv. F. e G. Zardo, L. B[redacted] che la rappresentano e difende in virtù di mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

E

P[redacted] C[redacted], D.[redacted] E[redacted] du P[redacted] D[redacted] e C. [redacted], in persona del legale rappresentante p.t., D[redacted] e A[redacted] P[redacted], M[redacted] D[redacted] F[redacted] elettivamente domiciliati, in R[redacted] alla P. [redacted] di T[redacted] A[redacted], [redacted] presso lo studio dell'Avv. to R. M[redacted] che li rappresenta e difende in virtù di mandati a margine della memoria di costituzione

CONVENUTA

OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro, accertamento inquadramento superiore e pagamento differenze retributive, impugnazione licenziamento nullo ex art. 54 D.L. 2001/151

Motivi in fatto e diritto

Con ricorso depositato il 23 gennaio 2008 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata, sulla premessa di aver lavorato alle dipendenze di C[redacted] e D[redacted] P[redacted] titolari di studio commercialista dal 1 marzo 1998 al 17 dicembre 2005, secondo gli orari indicati in ricorso, con mansioni di segretaria e compiti di predisposizione verbali di assemblea condominiale, cura della contabilità dei condomini, relazioni con fornitori, di essere stata tuttavia formalmente assunta da D[redacted], e di non aver ricevuto buste paga per il periodo 1 marzo 1998- dicembre 2000, di aver percepito per detti periodi importo pari a circa euro 400 mensili, di essere stata licenziata il 17 dicembre 2005 quando il figlio nato il 12 settembre 2005 aveva tre mesi, tutto ciò premesso chiedeva la ricorrente al Tribunale, previo accertamento dell'inquadramento delle mansioni svolte nel 4° o 3° livello del c.n.l. di settore, di condannare i convenuti al pagamento delle differenze retributive spettanti per il diverso inquadramento richiesto di stipendio, 13° e 14° mensilità, festività, permessi, di condannare i convenuti alla riassunzione ed al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, oltre accessori. Con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva i convenuti che contestando in fatto e diritto l'avverso ricorso ne chiedevano il rigetto ; in via preliminare e eccepivano la nullità del ricorso per difetto di quantificazione del credito e per l'assenza di puntuali elementi allegati in ricorso sulla determinabilità degli stessi. Nel merito contestavano la debenza di ulteriori somme rispetto a quelle già corrisposti e la legittimità dell'intimato licenziamento atteso che la ricorrente aveva omesso, successivamente al comunicato stato di gravidanza, di inviare la comunicazione della data del parto e di dare in ogni caso notizie di sé successivamente alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria.

Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita con le produzioni documentali in atti e con l'escussione di testi ; all'odierna udienza veniva discussa e decisa, con lettura di dispositivo e contestuale motivazione.

1.Accertamento rapporto di lavoro subordinato ed inquadramento superiore

In assenza di specificazione contestazione sull'avvenuta assunzione e sottoposizione della lavoratrice al potere disciplinare e direttivo di C[redacted] e D[redacted] P[redacted] per il periodo marzo 1998- dicembre 2005, contrariamente alle risultanze documentali costituite dalle prodotte busta paga (doc. 2 fascicolo di parte ricorrente), la domanda di accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto di lavoro in capo agli stessi, merita di essere accolta. In particolare per il periodo 1 marzo 1998 – dicembre 1999 il rapporto di lavoro deve essere accertato come indicato da parte convenuta, in assenza di prova sulle diverse ore indicate in ricorso di svolgimento della prestazione, e cioè per due ore giornaliere e per cinque giorni a settimana. In relazione all'inquadramento della prestazione lavorativa resa sulla scorta delle dichiarate mansioni e del contenuto delle declaratorie contrattuali (doc. 15 fascicolo di parte ricorrente), che al livello IV prevedono specificatamente quelle di addetto a compiti di segreteria, va accolta la domanda di accertamento della prestazione resa nel IV livello retributivo. In relazione alla domanda di pagamento di differenze retributive, in relazione sempre a tale periodo, si osserva che nulla di specifico è stato allegato in ricorso sulla insufficienza della retribuzione corrisposta rispetto ai minimi contrattuali ; parte ricorrente, inoltre, non ha provveduto a quantificare la domanda di condanna, né a richiamare le disposizioni della contrattazione collettiva a sostegno della domanda di pagamento genericamente richiesta, con la conseguenza che non vi è spazio per accogliere la domanda di condanna avanzata a tale titolo. La documentazione prodotta all'udienza di discussione non può i-

noltre presa in considerazione per l'assenza di specifica domanda di pagamento formulata.

Per il periodo 1 gennaio 2000-aprile 2005, le prodotte buste paga, contengono solo per gli anni 2001-2002- e 2003 fino al mese di aprile l'inquadramento della lavoratrice al IV livello e invece diverso inquadramento per gli altri periodi ; va accolta pertanto anche per tale periodo la domanda di accertamento della prestazione lavorativa resa al IV livello del cnl di categoria. Non può essere accolta la domanda di inquadramento al superiore livello III, tenuto conto che per consolidato indirizzo giurisprudenziale il procedimento logico giuridico sotteso all'accertamento richiesto si articola in tre distinte fasi ; l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte ed il raffronto dei risultati di tali due indagini (Cass. N° 4791 del 9 marzo 2004, fra le altre).

Nel caso concreto la ricorrente a fronte dell'inquadramento indicato nelle buste paga, nulla ha allegato e provato sul possesso delle capacità richieste sul rivendicato terzo livello e cioè " svolgimento di lavori conseguibili con esperienza e pertinente formazione professionale di addetto alla contabilità" ; inoltre l'unico teste escusso sulle mansioni svolte dalla ricorrente (A[redacted] N[redacted] ha poi precisato che la stessa si limitava a ricevere il pagamento della rata condominiale e a rilasciarne ricevuta e non a redigere i calcoli sottostanti l'emissione della rata condominiale. Anche per tale periodo ed in relazione alla domanda di pagamento di differenze retributive, si osserva che nulla di specifico è stato allegato in ricorso sulla insufficienza della retribuzione corrisposta rispetto ai minimi contrattuali ; parte ricorrente, inoltre, non ha provveduto a quantificare la domanda di condanna, né a richiamare le disposizioni della contrattazione collettiva a sostegno della domanda di pagamento genericamen-

te richiesta, con la conseguenza che anche per tale periodo non vi è spazio per accogliere la domanda di condanna avanzata a tale titolo.

In assenza di specifica contestazione svolta da parte convenuta deve invece essere accolta la domanda di condanna al risarcimento danni di parte convenuta per omissione contributiva.

2. Domanda di accertamento della nullità del licenziamento intimato

Ai sensi dell'art. 54 comma 5 D.L. 26 marzo 2001 n° 151 deve essere dichiarato nullo il licenziamento intimato dal datore di lavoro il 15 dicembre 2005, quando il figlio minore della ricorrente aveva tre mesi. L'indirizzo espresso, invero dalla Suprema Corte con riguardo all'accertamento delle condotte gravemente colpose della lavoratrice, è nel senso di non ritenere sufficiente un giustificato motivo soggettivo, né una situazione contemplata dalla contrattazione collettiva come giusta causa idonea a giustificare sanzione espulsiva (Cass. 2003/9405 che così ha statuito : " Il divieto di licenziamento della lavoratrice madre è reso inoperante quando ricorra "colpa grave da parte della lavoratrice", che non può ritenersi integrata dalla sussistenza di un giustificato motivo soggettivo, ovvero di una situazione contemplata dalla contrattazione collettiva quale giusta causa idonea a legittimare la sanzione espulsiva, essendo invece necessario - anche alla luce di quanto stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 1991 - verificare se sussista quella colpa specificamente prevista dalla suddetta norma e diversa (per l'indicato connotato di gravità) da quella prevista dalla disciplina pattizia per generici casi di inadempimento del lavoratore sanzionati con la risoluzione del rapporto".

L'omesso invio da parte della lavoratrice della comunicazione della data del parto, al pari dell'omessa comunicazione delle intenzioni di riprendere il lavoro a seguito del periodo di astensione obbligatoria sono argomenti che non rilevano ai fini della valutazione della colpa grave ; il primo perché superato dalla effettiva conoscenza della data del parto da parte del datore di lavoro,

come espressamente riconosciuto dal datore di lavoro nella comunicazione del licenziamento (doc. 13 fascicolo di parte ricorrente) ; il secondo perché non preceduto da regolare contestazione disciplinare ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del lavoratori, oltretutto in presenza di una tutela speciale che la legge accorda alla madre lavoratrice nel primo anno di età del bambino.

Quanto alle conseguenze derivanti dall'accertata nullità del licenziamento, in linea con l'indirizzo espresso (Cass. 04/18537), la lavoratrice deve essere riammessa in servizio ed ha diritto, a titolo risarcitorio, alle retribuzioni perse dalla data del licenziamento all'assunzione sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro 1.004,65 per il mese di marzo 2005 (doc.2 fascicolo di parte ricorrente).

Spese

In ragione della soccombenza parziale di ravvisano giusti motivi per compensare per un terzo le spese di lite tra le parti, restando il residuo a carico della convenuta. Liquidazione in dispositivo

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da I[redacted] S[redacted] con ricorso depositato il 23 gennaio 2008, così provvede:

1. - Accerta e dichiara che il rapporto di lavoro intercorso tra I[redacted] S[redacted] e D[redacted] B[redacted] dal 1 marzo 1998 si è invece instaurato tra L[redacted] S[redacted] e P[redacted] C[redacted] e R[redacted] D[redacted] con inquadramento al IV livello del CCNL di categoria ;
2. - Condanna P[redacted] C[redacted] e P[redacted] D[redacted] al risarcimento del danno per omissione contributiva ;
3. - Respinge la domanda di pagamento delle differenze retributive ;
4. - Dichiara nullo il licenziamento intimato a L[redacted] S[redacted] il 15 dicembre 2005 ed ordina a F[redacted] C[redacted] e D[redacted] di riassumere immediatamente I[redacted] S[redacted] ;

se dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro 1.004,65, oltre agli interessi sulla somma anno per anno rivalutata dal 17 dicembre 2005 al saldo ;

6. Dichiara compensate per un terzo le spese di lite tra le parti e condanna P[redacted] D[redacted] e C[redacted] a rifondere a L[redacted] S[redacted] il residuo, residuo che liquida in complessivi euro 4.050,00 di cui euro 3.025,00 ed euro 576 per competenze, oltre i.v.a, c.p.a. e spese generali.

Roma 10 dicembre 2010

Il Giudice

Dott.ssa Giovanna Palmieri

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE LAVORO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, li 10/12/2010
IL CANCELLIERE C1
Paola Zammarlotti

IL CANCELLIERE C1
Paola Zammarlotti